



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 55

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

146^a seduta: martedì 17 novembre 2020

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 7
DE BONIS (<i>Misto</i>)	6
L'ABBATE, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali</i>	3

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 7, 8
MOLLAME (<i>M5S</i>), <i>relatore</i>	8
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02079, presentata dal senatore De Bonis.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha già fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rassicuro preliminarmente l'interrogante in merito all'attenzione primaria che questo Ministero ascrive alla tematica del lavoro, in armonia con il dettato costituzionale e in ogni altro vario ambito in cui esso si esprime, ove anche solo si considerino, a titolo esemplificativo, l'impegno e lo sforzo profuso dalla Ministra per le regolarizzazioni dei cosiddetti lavoratori invisibili nelle campagne. Né, peraltro, sulla questione in esame è mancata una mirata attenzione, talché questo Ministero ha subito provveduto a richiedere ad AGEA elementi informativi dettagliati sulla vicenda che di seguito mi accingo a esporre.

Venendo specificatamente all'oggetto dell'interrogazione, come noto AGEA, in qualità di organismo pagatore, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina. In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della convenzione tra l'organismo pagatore AGEA – e gli organismi pagatori regionali, ove esistenti – e i centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio delle attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.

La convenzione in oggetto, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore; la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore AGEA a ciascuno dei centri di assistenza agricola interessati una nota con la quale si invita alla sottoscrizione entro il 20 novembre 2020.

Al fine di predisporre tale testo, l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e, con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'AGEA ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori, inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti. Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli ordini di categoria dei liberi professionisti, più per una questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un contraddittorio, che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali ordini e collegi parte della stipulanda convenzione con i CAA interessati.

In particolare, nell'incontro del 15 maggio (gli incontri si sono svolti nei giorni 15 e 19 maggio) i rappresentanti degli ordini dei collegi professionali, invitati a confrontarsi con specifico riferimento alla clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3, hanno rappresentato le proprie ragioni in relazione a un'avvertita esigenza di tutela della professionalità e competenza dei propri assistiti. L'AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate, lungi dal mancato apprezzamento della categoria, discendono esclusivamente dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN (che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno) e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza sulle funzioni delegate e dall'esigenza di un controllo più penetrante sulla gestione delle deleghe. Ciò in linea con quanto richiesto dall'Unione europea non solo in astratto (e cioè sul piano della regolamentazione in precedenza già esposto), ma anche in concreto, con riferimento alla relazione della certificazione dei conti per l'esercizio finanziario 2019, in cui chiede espressamente all'organismo pagatore AGEA di rafforzare il controllo sugli organismi delegati.

In tale ambito, AGEA ha evidenziato che la previsione di cui al citato articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento tra la struttura dell'organismo pagatore che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati. Essa riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN. L'AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'eserci-

zio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.

In questo ambito la costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. Trattasi di una scelta discrezionale operata dall'AGEA in forza dell'autonomia di cui è istituzionalmente dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In sostanza, l'obiettivo della riforma di cui all'articolo 4 dello schema della convenzione è il rafforzamento della catena della responsabilità e della riferibilità delle azioni di soggetti delegati. Il *focus* della questione riguarda dunque le garanzie che devono fornire i CAA e i processi organizzativi degli stessi, in quanto fondati sul trasferimento delle funzioni amministrative pubbliche.

In ogni caso, stante la disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione, gli ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa formalizzata da AGEA in data 18 maggio. In particolare, i collegi e gli ordini professionali hanno proposto una modifica all'articolo 4, comma 3, dove si specifica che «gli operatori titolari abilitati ad accedere e operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 27 marzo 2008».

Quanto alla comprovata esperienza e affidabilità del responsabile di sede e degli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede, i collegi e gli ordini professionali hanno proposto che detti requisiti siano attestati: attraverso l'iscrizione agli albi professionali di riferimento o, alternativamente, dal possesso di un titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti, oppure – ancora – da un'esperienza lavorativa maturata nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure relative alla politica agricola comunitaria e nazionale svolta, presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli e CAA riconosciuti e/o società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

Infine, gli ordini e i collegi professionali hanno proposto di graduare diversamente le percentuali del numero degli operatori da contrattualizzare e dei liberi professionisti in possesso dei requisiti sopra specificati, indicando come termine ultimo di raggiungimento del 100 per cento la data del 30 giugno 2021 (30 per cento al 30 settembre 2020, 50 per cento al 1° gennaio 2021 e raggiungimento della totalità al 30 giugno 2021).

Tuttavia, le proposte degli ordini e dei collegi non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate, né compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che, per quanto attiene la qualifica degli operatori, non impongono l'iscrizione ad albi professionali,

talché le modifiche proposte non potevano essere introdotte con un atto amministrativo.

Quanto all'incontro con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, nel corso della riunione dello scorso 19 maggio, nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifica suggerite dai professionisti, i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.

Le questioni di maggiore importanza sulle quali si è concentrata l'attenzione dei CAA hanno riguardato: l'approfondimento della clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3, dello schema di convenzione; il rapporto tra operatori e utenti in relazione al numero dei fascicoli aziendali e degli ettari grafici; gli adempimenti dei CAA relativamente al popolamento del nuovo sistema informativo al fine di valutarne la fattibilità nei tempi previsti da AGEA; le modalità di trasferimento dei fascicoli aziendali a seguito della revoca del mandato *ex* articolo 3, comma 4; la quota aggiuntiva di risorse finanziarie (cosiddetta premialità) riservata ai CAA in relazione ai fascicoli vari entro il 20 aprile prevista dalla bozza di convenzione.

A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto, purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN, e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.

Si dà altresì atto che la bozza di convenzione prima della sua approvazione da parte del direttore di AGEA è stata sottoposta al MIPAAF, il quale ha espresso, per quanto di competenza il proprio nulla osta

Si rappresenta, infine, che sulle questioni in esame si è già espressa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso lo scorso 20 aprile su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse l'utilizzo del SIAN), l'ha ritenuta dal punto di vista della tutela della concorrenza giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

Inoltre, sull'argomento, il Parlamento – svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati – non ha ritenuto di dovere assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

DE BONIS (*Misto*). Signor Presidente, dalla risposta del Governo sembra che non ci siano problemi nel sistema dei CAA, mentre almeno una decina di essi con i quali mi sono confrontato lamentano un'aggres-

sione senza precedenti ai liberi professionisti che collaborano con loro e un tentativo di vederli esclusi dal sistema delle convenzioni.

C'è un problema politico, Sottosegretario: possiamo trovare tutte le giustificazioni più fantasiose – secondo l'ultima, sarebbe l'Europa a chiedere di scegliere il sistema imposto da Coldiretti –, ma la verità è che dobbiamo salvaguardare il diritto al lavoro, di cui all'articolo 4 della Costituzione. Sottolineo, inoltre, che quanto previsto nella convenzione 2020-2021 risulta in conflitto con l'articolo 7 del decreto ministeriale del 2008 che regola il funzionamento dell'AGEA. Nel 2008 la riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola, nell'indicare i requisiti, ha previsto che per l'esercizio delle proprie attività un CAA e una società di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza e affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola. Chi più di un tecnico, di un agronomo o di un ragazzo che ha fatto un corso di studi per essere professionista può svolgere questa mansione? Mi associo quindi al malcontento dei liberi professionisti, perché se una persona ha scelto di rendere la propria attività come libero professionista in ossequio alle disposizioni di legge oggi non può essere ridimensionato perché c'è il tentativo di qualcuno di concentrare il mercato del grano Cappelli, il mercato delle Commissioni uniche nazionali (CUN) e il mercato dei CAA. I sindacati hanno ormai rinunciato alle loro funzioni e si stanno occupando di attività che non sono loro proprie. Il Governo, pertanto, sul tema dovrebbe bloccare questa proroga, il cui termine era stato fissato al 20 novembre – l'altro giorno mi è sembrato di capire che il Ministro fosse di questo avviso – per ridiscutere anche in Commissione e chiamare i CAA. Noi dobbiamo parlare con i singoli operatori, i singoli rappresentanti nazionali dei CAA, e dobbiamo ascoltare la loro voce per capire se il torto e il danno subito sono una fantasia o l'effettiva realtà. Auspico, pertanto, che anche la Commissione voglia fare ulteriori approfondimenti sul tema.

In conclusione, mi dichiaro non soddisfatto della risposta, perché il tema è ben più grave di come è stato rappresentato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno risulta così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 988, sospesa nella seduta dello scorso 10 novembre.

Ricordo che è scaduto oggi il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore. Sono stati presentati due subemendamenti e, tra l'altro, era stato stabilito di procedere con la votazione a partire da mercoledì 18 novembre, qualora il relatore e Governo fossero stati pronti. Chiedo loro, pertanto, se ritengono che per domani saremo pronti per votare i subemendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, d'intesa con il Governo, direi che domani si può procedere.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

DE BONIS, DE PETRIS, DE FALCO, LONARDO, MARTELLI, NUGNES, DRAGO, BINETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, SACCONI, PACIFICO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è il principale soggetto erogatore di contributi pubblici al sistema delle imprese agricole. Coordina l'attività degli OPR (organismi pagatori regionali) e rappresenta l'Italia nei rapporti con l'Unione europea;

per i suoi compiti AGEA si avvale, fra l'altro, dei CAA (centri di assistenza agricola) presso i quali le imprese agricole devono necessariamente recarsi per presentare le domande di ammissione ai contributi pubblici;

i CAA, per prestare la propria attività, devono ogni anno sottoscrivere una «convenzione» con AGEA che ne regola i rapporti. Senza tale convenzione un CAA non può operare;

la convenzione 2020 è stata presentata da AGEA ai CAA con ritardo (a fine gennaio 2020) ma non è stato il ritardo a preoccupare, quanto piuttosto il contenuto della bozza di convenzione, nella quale si prevedeva che, nell'arco di pochi mesi, e comunque entro l'anno, tutti gli operatori dei CAA e così pure coloro che accedono ai sistemi informativi di AGEA dovessero obbligatoriamente essere lavoratori dipendenti dei CAA o delle società con essi convenzionate (cioè le «società di servizio», tipicamente dei sindacati agricoli);

la disposizione, purtroppo confermata nella convenzione definitiva, ha come effetto la chiusura e messa in liquidazione dei CAA dei liberi professionisti e l'interruzione dei rapporti lavorativi dei professionisti che collaborano con i CAA, provocando la chiusura di centinaia di studi professionali ed il depauperamento del reddito di un numero assai più elevato di liberi professionisti;

si tratta non solo di un'aggressione senza precedenti ai liberi professionisti del settore agrario, ma è in evidente contrasto con l'articolo 4 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro e si pone in conflitto con le stesse norme che regolano il funzionamento dell'AGEA. Infatti, l'articolo 7 del decreto ministeriale 27 marzo 2008 relativo alla «riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», nell'indicare i requisiti che un CAA deve possedere, prevede che: «Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adem-

piano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa»;

in definitiva, quello che il decreto ministeriale consente ad un CAA (organizzare la propria attività valendosi, alternativamente o congiuntamente, di dipendenti oppure di collaboratori) AGEA vuole disconoscerlo;

considerato che:

l'interrogante ha già presentato sullo stesso argomento l'atto di sindacato ispettivo 4-02931, pubblicato il 19 febbraio 2020, che non ha ancora ricevuto risposta;

la dura reazione degli iscritti all'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (a cui si sono aggiunte quelle dei dottori agronomi e forestali e dei periti agrari), mai ricevuti dall'Agenzia, che hanno firmato anche un documento congiunto di modifica della bozza di convenzione, ha impedito ad AGEA di proseguire nell'immediato all'«eliminazione» dei liberi professionisti dal settore di lavoro dei CAA;

senza alcuna convocazione degli ordini professionali, nei giorni scorsi AGEA ha reso nota (ma senza ancora inviarla nemmeno agli stessi CAA che dovranno firmarla) la «nuova» convenzione 2020 (diventata anche «2021») che ripropone lo stesso meccanismo di espulsione dei liberi professionisti iscritti in albi, già proposto a gennaio. Cambiano solo le date della fuoriuscita dei liberi professionisti, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2021 «per almeno la metà dei soggetti» e completarsi definitivamente entro il 30 settembre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le previsioni contenute nella convenzione 2020-2021, volte semplicemente a ritardare la fuoriuscita dei liberi professionisti dai centri autorizzati di assistenza agricola, contrastino con l'articolo 4 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, e che si pongano in conflitto con le stesse norme che regolano il funzionamento dell'AGEA (art. 7 del decreto ministeriale 27 marzo 2008);

quali urgenti iniziative voglia assumere per evitare l'esclusione degli agrotecnici, agrotecnici laureati, dottori agronomi e forestali, periti agrari e liberi professionisti vari dai CAA, anche in considerazione dell'attenta campagna del Ministro rivolta alla tutela dei diritti dei lavoratori ed alla repressione di qualsiasi tipo di discriminazione

(3-02079)

**SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 988**

Art. 8.

8.101/1

DURNWALDER

All'emendamento 8.101 del Relatore aggiungere le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole da: «per le sementi biologiche» fino a: «sementi stesse» con le seguenti: «per le sementi biologiche e per i materiali di moltiplicazione vegetativa finalizzati ad aumentare la disponibilità delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa»;*

2) *al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tale piano prevede anche lo studio di tecniche florovivaistiche innovative che permettano la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa di ottima qualità.»;*

3) *alla Rubrica, dopo la parola: «biologiche», aggiungere le seguenti: «e dei materiali di moltiplicazione vegetativa».*

Art. 18.

18.100/1

DE BONIS

All'emendamento 18.100, al quarto periodo le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria» e al quinto periodo le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria» sono soppresse.

18.0.7 (testo 2)

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)*

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori»

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano

espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».
